

## **INTEGRAZIONE/MODIFICA Art. 23 – Formazione delle classi**

Ai fini della formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado si richiamano i parametri di riferimento indicati nel D.P.R n.81 del 20 marzo 2009 cui è necessario attenersi.

Le classi iniziali sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente Scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse, nel limite delle risorse assegnate, utilizzando i seguenti criteri:

1. Distribuzione paritaria riguardo al numero degli alunni, all'interno di ogni sezione/classe, tenendo conto possibilmente delle fasce di livello.
  2. Equa suddivisione di maschi e femmine nelle diverse classi e sezioni.
  3. Presenza in ciascun gruppo classe, di norma, di non più di un alunno disabile; la classe stessa avrà un numero di alunni inferiore alle altre.
  4. Equilibrata distribuzione di casi problematici e di eventuali ripetenti (scuola primaria e secondaria) tenendo conto delle schede di passaggio.
  5. Solo nel caso in cui ci siano problematiche tali da impedire l'applicazione dei criteri di cui sopra, si farà ricorso al sorteggio, nel rispetto della segretezza delle informazioni personali su ciascun alunno.
  6. Eventuali richieste di passaggio di sezione, per casi particolari, saranno valutati a discrezione del DS.
- d) Le famiglie possono esprimere richieste che saranno esaminate ed eventualmente soddisfatte compatibilmente con i criteri generali sopra indicati e nel rispetto della non discriminazione degli alunni.
- e) Gli alunni portatori di handicap o in situazioni di particolare difficoltà o svantaggio possono essere assegnati direttamente dal Dirigente Scolastico, secondo criteri discrezionali di opportunità didattica, sentito il parere del collegio docenti.
- f) Si farà ricorso al sorteggio, nel rispetto della segretezza delle informazioni personali su ciascun alunno anche quando non è possibile accogliere alunni per limiti numerici, in una stessa classe o nell'istituto.

## **Art. 24 – Criteri inserimento alunni anticipatari nella scuola dell'infanzia**

Le richieste di iscrizione di alunni anticipatari nella Scuola dell'Infanzia saranno accolte tenendo conto della disponibilità dei posti, come da normativa vigente e seguendo i seguenti criteri:

- lavoro di entrambi i genitori
- famiglia numerosa
- particolari situazioni di disagio

L'inserimento in sezione di tali alunni dovrà avvenire in modo graduale e personalizzato, con riduzione delle ore di frequenza, fino al completo inserimento, come da normativa vigente.

## **INTEGRAZIONE/MODIFICA Art. 29 – Assegnazione dei docenti ai plessi ed alle classi**

### **1 Obiettivo primario**

L'assegnazione dei docenti alle classi è finalizzato alla piena attuazione di quanto dichiarato nelle linee di indirizzo al PTOF e quindi nel POF e tiene conto dei criteri sotto elencati .

### **2 Procedura di assegnazione**

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs 297/94, dal D. Lgs. 165/01, delle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015)

### **3 Iter**

L'assegnazione delle classi è preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio d'Istituto e dalla formulazione delle proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti. L'atto finale è di competenza esclusiva del Dirigente Scolastico.

**4 Tempi di assegnazione:** inizio settembre

### **5 Docenti**

- a) Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile.
- b) Particolare attenzione all'assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni diversamente abili, affinché sia garantito che l'insegnante costituisca punto di riferimento per l'alunno.
- c) Per l'assegnazione di personale docente già in servizio nell'istituto, sarà di norma considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, o situazioni di impossibilità determinatesi a seguito di nuovi riferimenti normativi, valutati dal Dirigente Scolastico.
- d) Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche documentate, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.
- e) Nel caso di assegnazione ad altro posto dell'organico di Istituto, l'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d'Istituto, sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell'offerta, pertanto non è criterio vincolante.
- f) In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe del plesso o dell'Istituto, l'accoglimento della domanda , da formalizzare entro il 30 giugno di ogni anno, è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto e dalla validità della motivazione adottata.

- g) L'assegnazione dei docenti ai plessi terrà conto del diritto dei lavoratori che usufruiscono della legge 104/92, ma anche delle modifiche apportate dalla Legge 107/2015 e delle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015).
- h) In caso di incompatibilità ambientale il Dirigente Scolastico disporrà diversa assegnazione del docente. Deve ritenersi la sussistenza dell'incompatibilità, tutte le volte in cui la permanenza nella sede del personale docente o ATA possa arrecare danno alla corretta erogazione del servizio scolastico ovvero al prestigio dell'istituzione scolastica in applicazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
- i) In ogni caso il Dirigente espletterà, per quanto possibile, modalità concordate fra i docenti e con i docenti.
- j) In mancanza di accordo fra i docenti, qualora occorra ricorrere per motivi oggettivi e documentati a spostamenti tra i plessi, i criteri saranno i seguenti:
  1. Garantire almeno una continuità sul gruppo classe
  2. Valutare l'anzianità di servizio sul plesso.